



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le politiche previdenziali

Divisione IX ex V

Circolare n. 26 /2010

Agli Istituti di Patronato e di
Assistenza Sociale

Alle Direzioni Regionali del lavoro

Alle Direzioni Provinciali del
lavoro

Servizio Ispezione del lavoro

Agli Enti di Previdenza ed
Assistenza Sociale

LORO SEDI

Allegati n.:

Oggetto: D.M. 10 ottobre 2008, n.193 – Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n.152 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.288 del 10.12.2008). Chiarimenti ed integrazioni.

In attuazione del Regolamento in oggetto, ed in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono ulteriori indicazioni operative.

PERSONALE

In relazione *all'istituto del comando* si precisa che, ferma restando la possibilità che per lo stesso lavoratore vengano stipulati due contratti di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità e conflitto di interessi, lo stesso istituto non può essere utilizzato parzialmente. Per maggior chiarezza, il *comando* ha validità solamente quando il lavoratore venga utilizzato al patronato per tutto l'orario di lavoro sottoscritto con l'Organizzazione promotrice, senza frammentazione dell'orario stesso con altri soggetti giuridici di qualunque natura.

Per quanto concerne *l'operatore a tempo pieno impiegato in due sedi zonali*, ad integrazione di quanto riportato nella circolare n.21/2009, si precisa che lo stesso può essere responsabile in entrambe le sedi.

L'art. 9 del decreto 193/2008 prevede che i patronati debbano comunicare alle Direzioni provinciali del lavoro i nominativi degli operatori e dei collaboratori e che lo stesso elenco debba essere comunicato alle sedi periferiche delle amministrazioni che erogano la prestazione. Risulta che in precedenza gli istituti previdenziali accreditavano gli operatori dopo aver ricevuto la comunicazione formale dalle predette DD.PP.L., dalla quale emergeva l'instaurazione di un regolare rapporto di lavoro; la stessa cosa avveniva per la cessazione del rapporto di lavoro o di comando al patronato. In quest'ultimo caso l'istituto previdenziale provvedeva a ritirare il tesserino di accesso agli uffici. Al fine di precludere l'accesso ad operatori non legittimati o non più legittimati a farlo – e conseguentemente consentire una imputazione puntuale delle pratiche patrociniate – si ritiene opportuno, ferma restando la disposizione di cui all'art. 9, mantenere in vigore la procedura precedentemente seguita che prevede i seguenti passaggi:

- comunicazione degli istituti di patronato agli enti previdenziali dei propri operatori e collaboratori;
- comunicazione delle DD.PP.L agli enti previdenziali degli elenchi degli operatori e dei collaboratori con attestazione della regolarità ex lege 152/01 del vincolo giuridico con il patronato presso cui prestano la propria attività lavorativa ;
- assegnazione da parte degli enti previdenziali del tesserino di accesso.

Ogni variazione di detto elenco dovrà essere tempestivamente comunicata sia dal patronato che dalle DD.PP.L. agli enti previdenziali al fine di rendere possibile la concessione del tesserino di accesso o del suo ritiro.

Gli *accordi di collaborazione volontaria* in essere alla data del 1° giugno 2010, data di entrata in vigore del nuovo schema di accordo in materia, dovranno essere ridefiniti entro il 30 settembre 2010.

SEDI

Si ribadisce quanto asserito nella circolare 21/2009 e cioè che ***un operatore di patronato non può stipulare a titolo personale un contratto di locazione con un terzo*** e, successivamente, concedere l'utilizzo gratuito dei locali – attraverso un contratto di comodato d'uso – al patronato presso cui presta la propria attività lavorativa, o come dipendente dello stesso o come dipendente dell'organizzazione promotrice in posizione di comando. Si precisa che tale divieto di concessione è in essere anche nei confronti dell'organizzazione promotrice.

In caso di ***locali messi a disposizione del patronato dalla propria organizzazione promotrice***, il comodato d'uso gratuito può essere sostituito da una delibera dell'organo collegiale competente (consiglio di amministrazione, consiglio generale o equivalente).

Il secondo periodo di pag. 10 della circ. 21/2009 è così modificato: “Ne consegue che per gli anni 2009 e 2010 le sedi di patronato attualmente esistenti, prive dei requisiti della nuova normativa, continuano ad essere ***operative*** secondo i criteri di cui al D.I. n. 764/1994; ***per ottenere il punteggio organizzativo devono comunque produrre almeno 500 punti attività se sedi provinciali o 250 punti attività se zonali.***”

L'adeguamento organizzativo delle sedi già attive, si ribadisce, decorre dal 1° gennaio 2011, pertanto le verifiche al riguardo saranno possibili soltanto con l'ispezione dell'attività 2011; diversamente ***le sedi di nuova costituzione*** adeguano già dal 1° gennaio 2009 la propria struttura organizzativa al dettato del DM 193/2008: è quindi legittimo operare le verifiche già in sede di visita ispettiva sull'attività 2009.

STATISTICAZIONE ATTIVITA'

Invalidità civile

Potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento tutte quelle pratiche relative a prestazione di invalidità civile soggette a revisione sanitaria per le quali viene emesso un nuovo verbale.

In sede di visita ispettiva non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento, invece, tutte quelle pratiche relative a prestazioni di invalidità civile quando la prestazione non viene erogata o sospesa o revocata per mancanza dei requisiti reddituali.

Indennità di frequenza

In sede di visita ispettiva potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento tutte le pratiche di indennità di frequenza che annualmente vengono riproposte e per le quali è necessario presentare attestazione di frequenza a corsi scolastici o di altro tipo e per le quali l'Ente erogatore della prestazione abbia espressamente richiesto l'attestato di frequenza.

In caso di sospensione o revoca per motivi sanitari, seguono le stesse regole delle invalidità civili.

Attività Immigrati

Si ribadisce ai fini della statisticazione che l'attività da prendere in considerazione è soltanto quella riscontrata negli elenchi statistici del Ministero dell'Interno, la cui sintesi numerica è stata fornita con nota Prot. 24/V/0011425 del 01.06.2010.

Si porta inoltre a conoscenza che per i ricongiungimenti familiari si è ancora in attesa che il Ministero dell'Interno comunichi i relativi elenchi al Ministero del Lavoro o direttamente alle DD.PP.L ; la scrivente provvederà ad un ulteriore sollecito.

Relativamente alla gestione in fase di ispezione delle pratiche previste in tabella D voci 10 – 11 è opportuno ribadire quanto precisato con nota circolare n. 15 Prot. 24/V/0008348 del 23 aprile 2010 specificando che, qualora un patronato abbia riportato in statistica per queste voci un quantitativo totale di pratiche eccedente il quantitativo massimo statisticabile a livello provinciale, ed esso sia articolato in più sedi, la decurtazione dovrà avvenire eliminando in ciascuna sede un numero pratiche proporzionale ai quantitativi presenti in tabella D voci 10 – 11.

Per praticità si forniscono la formula per calcolare la percentuale di abbattimento provinciale e la formula per eseguire il calcolo dei quantitativi di pratiche da eliminare nella singola sede.

$$\text{percentuale_di_abbattimento} = 100 - \left(\frac{\text{totale_provinciale_pratiche_ammissibili} \times 100}{\text{totale_provinciale_pratiche_statistificate}} \right)$$

$$\text{pratiche_da_togliere_nella_sede} = \frac{\text{percentuale_di_abbattimento} \times \text{pratiche_statistificate_nella_sede}}{100}$$

Es. *Come calcolare il numero di pratiche da togliere in una sede zonale che abbia statisticato n. 40 pratiche e che opera in una provincia nella quale sono state complessivamente riconosciute positive n. 810 pratiche sulle 900 inserite in statistica a livello provinciale dal patronato.*

Totale provinciale pratiche ammissibili = 810

Totale provinciale pratiche statisticate = 900

la percentuale di abbattimento è:

$$\text{percentuale_di_abbattimento} = 100 - \left(\frac{810 \times 100}{900} \right) = 10$$

$$\text{pratiche_da_togliere_nella_sede} = \frac{10 \times 40}{100} = 4$$

Di conseguenza l'abbattimento della sede provinciale è pari alla differenza tra 90 e 4.

Nel caso il quantitativo di pratiche da togliere non sia un numero intero esso va arrotondato per eccesso.

È infine utile precisare che, stante la particolarità di tali pratiche, anche per il 2010 (ispezioni 2011) la verifica dell'attività svolta sarà eseguita utilizzando gli elenchi forniti dal Ministero dell'Interno, dei quali la scrivente Direzione si impegna fin d'ora a fornire a tempo debito la sintesi numerica.

Integrazione del punteggio per gli invii telematici.

Si ribadisce che il punteggio viene attribuito a livello centrale, sulla base delle comunicazioni effettuate dagli Enti erogatori delle prestazioni al Ministero del Lavoro.


Ne consegue, quindi, che non deve essere effettuato il riscontro dell'effettività dell'invio telematico a livello locale.

MANDATO DI ASSISTENZA

Ad ulteriore precisazione di quanto disposto con circolare n. 10/2010 Prot. 24/V/0006574 del 30 marzo 2010, si conferma che il mandato di assistenza:

- deve essere compilato in ogni sua parte;
- deve riportare obbligatoriamente i dati del collaboratore volontario, qualora la pratica sia stata dallo stesso raccolta;
- è finalizzato al raggiungimento dello scopo che lo giustifica e alle azioni di tutela che ne discendono.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Giovanni GEROLDI)



DM 193-2008/ circolare omnibus/ LR